

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MILANO CURLING CLUB

## Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Curling Club", in breve "A.S.D. Milano Curling Club" (di seguito "Associazione"), con sede legale in Milano, via Caduti in Missione di Pace 9.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

## Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e prescinde da ogni forma di discriminazione.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport del ghiaccio, con particolare attenzione alla disciplina del Curling, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
5. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
  - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  - vendita di articoli sportivi;

- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
  - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva sopra individuata;
  - rapporti di sponsorizzazione;
  - attività promo-pubblicitaria.
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.), che si impegna a fare osservare ai propri associati. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I. e della F.I.S.G. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione.
  7. L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o della F.I.S.G. e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
  8. L'Associazione si impegna inoltre a garantire la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

#### Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione oltre che delle competenti autorità sportive.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso dell'associato.

3. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposito modulo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
4. La qualifica di socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo nei successivi 60 giorni con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. La quota associativa è personale, non può essere trasferita a terzi, rivalutata o restituita agli associati.
8. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - i) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - ii) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - iii) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
  - iv) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - v) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.6.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - i) recesso;
  - ii) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
  - iii) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione;
  - iv) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Il provvedimento di radiazione deve essere assunto dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può più essere ammesso.
4. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

#### Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea Generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituito.

## Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà anche essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, indicandone l'ordine del giorno.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Potrà anche essere convocata con strumenti di comunicazione a distanza, quali teleconferenze o videoconferenze, purché sia assicurata a tutti gli associati la possibilità di parteciparvi.
6. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con un preavviso minimo di otto giorni mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale dell'Associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica indicato da parte di ogni associato nel modulo di adesione all'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche giorno, ora e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti all'assemblea.
8. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
12. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
14. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
15. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e firmate da almeno dieci soci e presentate al Presidente del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
16. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 9 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8. A mero titolo esemplificativo l'assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero;
  - b) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di esercizio;

- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'articolo 16, comma 2, D.Lgs. 39/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

#### Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) approvazione e proposte di modifica dello statuto sociale;
  - b) trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 25 dello statuto, fusione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
  - c) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - d) elezione del consiglio direttivo decaduto;
  - e) altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

#### Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, anche mediante delega, due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
3. In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Non è ammesso il voto per delega.

## Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
6. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
7. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

## Articolo 14 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri così eletti resteranno in carica fino alla originaria scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica:
  - i) per perdita della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga;



- ii) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - iii) per mancata approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
3. Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
  4. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

#### Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avere luogo anche con strumenti di comunicazione a distanza, quali teleconferenze o videoconferenze, purché sia assicurata a tutti i consiglieri la possibilità di parteciparvi.

#### Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso compete in particolare:
  - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  - b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - c) indire le assemblee ordinarie dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, e le assemblee straordinarie nel rispetto del presente statuto;
  - d) determinare l'importo delle quote associative;
  - e) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - f) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - g) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- i) elaborare proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del presente statuto;
- k) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- l) nominare tra gli associati soggetti esterni al Consiglio Direttivo, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- m) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- n) qualsiasi altra funzione che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### Articolo 17 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla sua convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### Articolo 18 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 19 – Segretario e tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; attende alla corrispondenza e segue le procedure di tesseramento dei soci.
2. Come tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
3. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Se le funzioni di segretario e tesoriere sono conferite a persone diverse, nel caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di

dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono temporaneamente assunte dal segretario per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento.

5. Il segretario, se temporaneamente impedito o dimissionario o revocato, è sostituito con le medesime modalità del tesoriere.
6. Le cariche di Presidente e tesoriere sono tra loro incompatibili.

#### Articolo 20 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibili con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

#### Articolo 21 – Rendiconto

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 del presente statuto.

#### Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

#### Articolo 23 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### Articolo 24 – Lavoratori e volontari

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori sportivi ai sensi degli articoli 25 e seguenti, D.Lgs. 36/2021. Ai lavoratori sportivi spetta un trattamento economico e normativo secondo il principio di pari dignità e opportunità e ad essi si applicano, per tutto quanto non disciplinato dal D.Lgs. 36/2021, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa a favore dell'Associazione può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con l'applicazione dell'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
3. L'Associazione può stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali può avvalersi delle prestazioni sportive di volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, fatta salva la possibilità di rimborsare le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario. Alle prestazioni sportive dei volontari si applicano le disposizioni dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

#### Articolo 25 – Sezioni e trasformazioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, adeguando di conseguenza il presente statuto.

#### Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13 novembre 2023